



L'INTERVENTO

Segue dalla prima pagina

## Soa, qualificazione e avvalimento: sistema da rivedere

DI GIUSEPPE CARUSO\*

**T**ra questi pochi, è poi l'unico Paese che, dopo il fallimento dell'albo nazionale costruttori, ha ritenuto di "delegare" a privati (gli «organismi di diritto privato di attestazione», Soa) gli accertamenti del caso.

Ne discende – utilizzando una metafora irriverente – che nel nostro Paese la "patente" necessaria per partecipare alle procedure di affidamento dei lavori pubblici viene rilasciata dall'"autoscuola" Soa, alla quale le imprese interessate si rivolgono, atteggiandosi, in ultima analisi, come dei veri e propri "clienti" che "acquistano" l'attestazione.

In esecuzione della direttiva Ue n. 18/2004 (art. 47) la legge italiana ha, da ultimo, introdotto il c.d. «avvalimento», cioè la possibilità per l'impresa offerente di avvalersi, per la partecipazione a una specifica gara, dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero dell'attestazione Soa di altro soggetto.

Siffatta previsione, comprensibile se riferita a singoli requisiti "oggettivi" (ad esempio, possesso di particolari macchinari ecc., che, a ben vedere, non "caratterizzano" la complessiva capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria di una determinata impresa), risulta evidentemente incongrua (se non paradossale) nella sua applicazione alle attestazioni delle Soa.

**Opportuno concentrare il sistema delle stazioni appaltanti**

Infatti, per restare nella metafora irriverente già prima evocata, l'impresa priva di "patente" partecipa alla gara avvalendosi della patente di un'altra, che però non siede alla guida dei lavori, anzi non sale neppure sull'auto, dovendo soltanto rispondere, in solido, dei danni in caso di eventuali "incidenti"...

Sotto altro aspetto, l'istituto dell'avvalimento, ancor di più dopo che la Corte di Giustizia Ue ha affermato la contrarietà al diritto europeo del divieto di avvalimento plurimo, appare del tutto fuori linea e logicamente non compatibile rispetto alla ratio di altri istituti (associazioni temporanee di imprese, consorzi) già vigenti nel nostro ordinamento, complessivamente volti a favorire la partecipazione alle gare e la crescita professionale delle imprese. Non si comprende, invero, come questi ultimi possano, alla lunga, sopravvivere allo "tsunami" avvalimento (ora pure «plurimo»), ben più "facile" ed efficace.

Né si comprende che senso abbia mantenere in essere un complesso apparato volto a rilasciare "patenti" di guida, se poi le auto possono circolare condotte da soggetti privi di patente, purché abbiano "amici" (imprese ausiliarie) che la posseggono...

Sarebbe forse l'ora, per l'Italia, di cambiare radicalmente registro: cioè di passare alla qualificazione caso per caso, concentrando tutte le agenzie giudicatrici in poche stazioni appaltanti, dotate di professionalità idonee ad assicurare adeguate valutazioni di merito in ordine alla qualificazione delle imprese partecipanti alle gare, secondo il modello seguito dai Paesi europei più avanzati, ivi incluso quello a noi più vicino nell'assetto amministrativo complessivo (la Francia). ■

\*Magistrato, presidente seconda sezione Tar Liguria